

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1468

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1995

Riconoscimento come corpo militare organizzato della
formazione di patrioti denominata «Divisione Volontari
Gorizia»

ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi cinquant'anni dalla fine del secondo conflitto bellico mondiale ma, nonostante larga parte dei protagonisti di allora siano deceduti, vi sono ancora uomini e donne, ai quali il Paese deve profonda gratitudine per il ruolo determinante che essi hanno svolto con sacrificio e eroismo, che attendono almeno un riconoscimento morale, sino ad oggi colposamente negato.

La primavera del 1945, con la conclusione del conflitto, ha visto il cessare delle azioni di guerra su tutto il territorio del Paese.

La città di Gorizia — il cui gonfalone fu insignito della medaglia d'oro — e quella di Trieste dovettero, invece, continuare a vivere nella violenza, nella sofferenza e nella lotta.

I combattimenti continuarono con immutata asprezza prima contro l'occupazione delle truppe del maresciallo Tito e poi contro i tentativi di intimidazione e le violenze che venivano proseguite da coloro che intendevano estendere la sovranità jugoslava su queste terre.

I primi nuclei di volontari della «Brigata Gorizia», che si era costituita sin dall'inizio dell'aprile 1945, parteciparono con sacrifici e largo tributo di sangue alla difesa dal saccheggio e dalle stragi perpetrati dai reparti cetnici del maresciallo Mihailovich, che negli ultimi giorni del mese seguirono nella ritirata i loro alleati tedeschi.

In seguito calarono sulla città e negli altri centri della Venezia Giulia le formazioni del IX *Corpus* del maresciallo Tito, eseguendo rappresaglie e perseguendo con indiscriminato accanimento coloro che si rifiutavano di accettare la dominazione jugoslava su quelle terre. Arresti, deportazioni, violenze di ogni genere erano all'ordine del giorno. I volontari, allora, non esitarono a sfidare i più gravi pericoli per proteggere l'allontana-

mento dei cittadini ricercati dai nuovi occupatori e organizzando coloro che, a guerra finita, rientravano, reduci dalla Germania o dalla guerra di liberazione, alle loro case.

Il 12 giugno del 1945, la città capoluogo e alcuni altri comuni passavano sotto l'amministrazione del Governo militare alleato.

La formazione dei volontari era allora approvata, incoraggiata e sostenuta dal Ministero della difesa, dal Ministero degli interni, dal Comitato di liberazione nazionale e da illustri personalità di Stato, e le era affidato il compito di difendere in quell'estremo lembo di territorio nazionale, pericolosamente insidiato, i diritti della Patria.

Nei primi giorni di luglio la brigata assumeva la denominazione di «Divisione Volontari Gorizia»: era organizzata su tre brigate di 200 uomini ciascuna che avevano l'incarico di operare nell'ambito del comune di Gorizia e su distaccamenti esterni che svolgevano la loro attività nell'ambito del territorio della provincia. La «Divisione Volontari Gorizia» comprendeva, inoltre, un reparto di polizia divisionale e un altro speciale con compiti di informazione. Un regolare comando di divisione aveva la direzione di tutto il funzionamento della formazione patriottica.

L'opera meritoria della «Divisione Volontari Gorizia», che contribuì con tanto sacrificio al ritorno della città di Gorizia e di parte della provincia in seno alla Patria e che fece sì che la medaglia d'oro al valor militare, che fregia il gonfalone comunale di Gorizia, venisse conferita anche per il periodo 1943-1947, è degna di essere legalmente riconosciuta.

La «Divisione Volontari Gorizia» seguì le sue attività sino a tutto dicembre 1947, coadiuvando le autorità civili e militari italiane entrate a Gorizia col nostro esercito il 15 settembre 1947.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Confido, onorevoli colleghi, nel vostro consenso ad una richiesta che vuole anzitutto avere un valore di riconoscimento dell'animoso comportamento di tutta una

popolazione e in modo particolare dei volontari della «Divisione Volontari Gorizia». Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La «Divisione Volontari Gorizia» è riconosciuta, ad ogni effetto di legge, come corpo militare organizzato, inquadrato nelle Forze armate dello Stato.

2. Le attività svolte, anche isolatamente, dal mese di aprile 1945 al 31 dicembre 1947, da coloro che nella Venezia Giulia operarono in difesa dei diritti dell'Italia su quei territori sono di diritto considerate come compiute da appartenenti all'esercito regolare in tempo di guerra.

Art. 2.

1. Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai volontari: volontario combattente, caduto, mutilato o ferito, è istituita una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta:

a) dal presidente, designato dal Ministro della difesa;

b) da un vice presidente, un segretario, due membri ufficiali e due membri volontari semplici della Divisione, designati dal prefetto di Gorizia.

2. La Commissione ha facoltà di negare le qualifiche a coloro che se ne siano resi successivamente indegni.

3. La Commissione di cui al comma 1 è incaricata di studiare i modelli dei distintivi per i volontari ed i modelli delle relative decorazioni. La loro approvazione spetta al Ministro della difesa.

4. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 3.

1. È riconosciuta la qualifica di «volontario combattente» della «Divisione Volontari Gorizia»:

a) ai volontari che sono stati feriti in fatti d'arma della Divisione;

b) ai volontari che hanno militato per almeno sei mesi nella Divisione o che abbiano partecipato ad almeno tre azioni della Divisione stessa;

c) ai volontari che abbiano fatto parte per almeno un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio comando con compiti informativi, sanitari, di intendenza;

d) ai volontari che hanno sofferto il carcere o sono stati deportati in Jugoslavia.

Art. 4.

1. Sono estese ai volontari combattenti della «Divisione Volontari Gorizia» le disposizioni vigenti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra, nonché degli ex combattenti ed assimilati.

Art. 5.

1. È riconosciuta la qualifica di caduto della «Divisione Volontari Gorizia» ai volontari che sono stati sepolti nelle foibe o che in qualsiasi modo sono stati uccisi dagli avversari o sono caduti in fatti d'arma o sono deceduti in seguito ad azioni di guerra della Divisione.

Art. 6.

1. È riconosciuta la qualifica di mutilato o di ferito per la lotta per l'italianità della provincia di Gorizia a tutti i volontari della Divisione che abbiano riportato ferite che siano guarite dopo quaranta giorni, oppure che abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

Art. 7.

1. I riconoscimenti e le qualifiche attribuite ai sensi della presente legge escludono ogni specifico beneficio economico.